Laore
Agentzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Capitolato prestazionale

Allegato alla determinazione n. 1732 del 06/06/2025 Decisione di contrarre ai sensi articolo 17 del Decreto Legislativo 36/2023 – avvio della procedura di affidamento diretto sulla piattaforma di acquisti CAT Sardegna, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), con la ditta Deidda Maria Carmela, P.Iva 01243300926 per la fornitura di servizi formativi nell'ambito del corso per operatore di fattoria didattica ai sensi della L.R. 11/2015 e sue direttive di attuazione. Codice unico di progetto (CUP): E72B23000910002 - fascicolo del procedimento: 2025 – VI.5/115 - prenotazione somme di euro 9.704,00 IVA esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 20, del Decreto IVA (DPR n. 633/1972

Allegato a: LAORE AOO 01-01-00 Determinazione n. 1732 Prot. Interno n. 47128 del 06/06/2025

Capitolato prestazionale

Corso per operatori di fattoria didattica ai sensi della L.R. 11/2015 e ss.mm.ii. e sue direttive di attuazione.

(CUP E72B23000910002)

ACQUISIZIONE DI SERVIZI FORMATIVI DA SVOLGERSI NELL'AMBITO DEL CORSO PER OPERATORE DI FATTORIA DIDATTICA 2025/2026 DA PARTE DELLE FATTORIE DIDATTICHE ISCRITTE NELL'ELENCO, ARTICOLATO PER SEZIONI E FASCE DI IMPORTO, DI OPERATORI ECONOMICI NEL SETTORE DELL'AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO, FATTORIE DIDATTICHE E FATTORIE SOCIALI, AI SENSI DELL'ALLEGATO II.1 DEL DECRETO LGS. 36 DEL 31.03.2023, APPROVATO CON DETEMINAZIONE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MARCHI NR. 652 DEL 24/04/2024.
FASCICOLO DEL PROCEDIMENTO: 2025 – VI.5/115

Sommario

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 3
Art. 2 - Responsabile Unico di Progetto 3
Art. 3 – Requisiti di esecuzione 3
Art. 4 - Avvio e termine dell'esecuzione del contratto 4
Art. 5 - Termine di esecuzione delle prestazioni 4
Art. 6 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore 4
Art. 7 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante 4
Art. 8 - Variazioni entro il 20 per cento 4
Art. 9 - La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione 4
Art. 10 – Requisiti di esecuzione 5
Art. 12 - Penali 5
Art. 13 - Risoluzione del contratto 6
Art. 14 - Recesso 7
Art. 15 – Modalità di pagamento e tracciabilità 7
Art. 16 - Responsabilità e obblighi dell'aggiudicatario 8
Art. 17 - Revisione del prezzo d'appalto 8
Art. 18 Clausola sociale 8
Art. 19 – Cessione del contratto 9
Art. 20 - Nuove convenzioni Consip 9
Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 9
Art. 22 - Trattamento dei dati personali 9
Art. 23 - Foro competente 10

AGENZIA LAORE SARDEGNA

Allegato A

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'Agenzia Laore, ai sensi della L.R. 11/2015 e sue direttive di attuazione organizza per l'anno 2025/2026 un corso per operatore di fattoria didattica che prevede 6 edizioni (2 a Sassari, 1 a Nuoro, 1 a Siamaggiore, 1 a Sanluri e 1 a Cagliari) a copertura dell'intero territorio regionale.

In attuazione del programma di formazione per operatori di fattoria didattica intende realizzare attività formative, di carattere pratico (percorsi didattici) con le fattorie didattiche accreditate all'Albo regionale della multifunzionalità (sezione fattorie didattiche) finalizzate ad approfondire le conoscenze acquisite durante lezioni svolte in aula e a tradurle in modelli pratici.

Il presente appalto ha ad oggetto l'acquisizione di servizi formativi da svolgersi nell'ambito del corso succitato da parte delle fattorie didattiche iscritte nell'elenco, articolato per sezioni e fasce di importo, di operatori economici nel settore dell'agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi dell'allegato II.1 del decreto lgs. 36 del 31.03.2023, approvato con determinazione del Servizio programmazione e valorizzazione dei marchi nr. 1065 del 24/06/2024 e finalizzato all'affidamento di servizi formativi.

Nello specifico i servizi richiesti sono i seguenti:

A. 4 differenti percorsi didattici realizzati in 4 giornate formative (3 percorsi per l'edizione di Nuoro e 1 percorso per l'edizione di Cagliari);
B. 4 coffee break per i 26 partecipanti alle 4 giornate formative (3 giornate per l'edizione di Nuoro e 1 giornata per l'edizione di CagliarI);
C. utilizzo di una sala attrezzata per lo svolgimento di attività didattica per 4 giornate.

Il coffee break (colazione continentale) dovrà prevedere:

- bevande calde (caffè, tè, latte, ecc.)
- Yogurt
- Succhi di frutta freschi
- Pane e prodotti da forno (fette Biscottate, cornetti, Brioches, fette di torta ecc.)
- Spalmabili (burro, marmellate, miele ecc)
- Varietà di salumi e formaggi
- Frutta fresca

Art. 2 - Responsabile Unico di Progetto

L'amministrazione, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023.

Art. 3 – Requisiti di esecuzione

L'operatore economico dovrà aver stipulato, prima dell'esecuzione del contratto, una polizza assicurativa che comprenda la responsabilità civile per danni a terzi, a copertura delle attività didattiche.

Art. 4 - Avvio e termine dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante in merito all'avvio e allo svolgimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 5 - Termine di esecuzione delle prestazioni

Lo svolgimento del servizio è previsto per l'anno 2025, in date da definire, in base all'elaborazione del cronoprogramma delle lezioni e alle esigenze organizzative dell'Agenzia.

L'Agenzia, in caso di necessità inderogabile, si riserva la facoltà di posticiparne lo svolgimento. A tal proposito l'Operatore Economico nulla può pretendere a titolo d'indennizzo.

Art. 6 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile di progetto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 7 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 8 - Variazioni entro il 20 per cento

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

1. avverse condizioni climatiche;
2. cause di forza maggiore;
3. altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il RUP con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 10 – Requisiti di esecuzione

L'operatore economico dovrà aver stipulato, prima dell'esecuzione del contratto, una polizza assicurativa che comprenda la responsabilità civile per danni a terzi, a copertura delle attività didattiche.

Art. 11 - L'attestazione di regolare esecuzione

La stazione appaltante sostituirà la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto in quanto il presente capitolato disciplina un appalto sotto soglia.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

1. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2. l'indicazione dell'esecutore;
3. il nominativo del responsabile del progetto;
4. il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5. l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
6. la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 12 - Penali

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione del servizio sono previste le seguenti penali: pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo netto contrattuale.

Il responsabile del progetto, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva se prevista.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la

penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, nel corso della durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino inefficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione se prevista, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione

dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 14 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.

Art. 15 – Modalità di pagamento e tracciabilità

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, emessa solo su richiesta dell'Amministrazione e previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte del RUP.

La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente:

a) essere conforme a quanto disposto dalle normative e dai regolamenti vigenti;

b) essere trasmessa con le modalità previste dalle normative e dai regolamenti vigenti;

c) indicare quale Committente: Agenzia Laore Sardegna – Servizio Programmazione e valorizzazione dei marchi – Via Caprera 8 - 09123 Cagliari - Codice fiscale 03122560927;

d) indicare il Codice Univoco Ufficio (CUU) XA0NFN;

e) indicare il codice CUP e CIG.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale e fiscale ai sensi dell'ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e/o dell'Agenzia delle Entrate non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC e/o dell'attestazione di regolarità fiscale.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A.

A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

All'Agenzia Laore Sardegna si applica la disciplina della scissione dei pagamenti, c.d. split payment e pertanto la fattura dovrà contenere il riferimento all'art. 17 – ter del DPR 633/72.
Le fatture che non rispettino le suddette prescrizioni potranno essere rifiutate dall'Agenzia.

Art. 16 - Responsabilità e obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è unico responsabile:

1. dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e regolamento vigenti;
2. del rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto;
3. degli obblighi e degli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, nei riguardi del personale impiegato, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima;
4. dell'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti impiegati, nonché negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione. L'aggiudicatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell'offerta anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'operatore economico aggiudicatario esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, al fine di verificare l'osservanza da parte dell'aggiudicatario delle suddette prescrizioni.
In caso di violazione di tali obblighi, la stazione appaltante medesima comunicherà all'aggiudicatario l'inadempienza accertata al fine di rimuoverne prontamente le cause.
In caso di inottemperanza, la stazione appaltante si riserva di accantonare i crediti dell'aggiudicatario sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti citati, l'operatore economico non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né avrà diritto al risarcimento danni.

Art. 17 - Revisione del prezzo d'appalto

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
La revisione prezzi avviene secondo le modalità di cui all'allegato II.2 al codice dei contratti.

Art. 18 Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le

esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

Art. 19 – Cessione del contratto
È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Art. 20 - Nuove convenzioni Consip
In conformità *a quanto disposto dall'art*. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 pe cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 21 - Estensione degli obblighi di condotta del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Gli obblighi di condotta previsti dal "'Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate", approvato con deliberazione della Giunta n. 43/7 del 29.10.2021. ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Agenzia Laore Sardegna).
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "regolamento".
Il menzionato "regolamento", che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare, è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link: Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali
Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) - Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

1. Titolare del trattamento è l'agenzia Laore Sardegna, Via Caprera, 8 - Cagliari -C.F./P.IVA 03122560927, i cui indirizzi di contatto sono: Pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it – E-mail: laoresardegna@agenzialaore.it; - Telefono +39 070 60261

2. Delegato dal Titolare del trattamento è il Dott. Marcello Giovanni Onorato, Direttore del Servizio Programmazione e valorizzazione dei marchi, il cui indirizzo di contatto è: E-mail. marcelloonorato@agenzialaore.it

3. Il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Fabrizio Gianneschi (RPD o DPO), designato così come risulta dalla Determinazione n. 1630 del 20.11.2024 del Direttore Generale dell'Agenzia Laore, i cui indirizzi di contatto sono: Pec: rpd.agenzia.laore@pec.it; E-mail: rpd@agenzialaore.it;

4. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura di affidamento e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

5. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

6. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Agenzia Laore Sardegna implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

7. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

8. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di Montecitorio n. 12, Cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 23 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Cagliari.